



CONTRIBUTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O PER INABILITÀ TEMPORANEE O PERMANENTI BANDO ANNUALITÀ 2010

Art. 1 – PREMESSE

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 09/2008 del 16 febbraio 2008 e successive integrazioni e modifiche, concede un contributo a favore dei titolari di pensione - erogata dall'Ente - che si trovino in condizione di non autosufficienza e siano ospitati permanentemente presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti e che necessitino di assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.

Il beneficio assistenziale é costituito da un contributo sulla spesa sostenuta dal pensionato per la retta annuale di dimora, ovvero della spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare, sino alla concorrenza massima degli importi mensili previsti in relazione all'entità del reddito complessivo risultante dal modello ISEE del nucleo familiare del pensionato.

Nell'ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso nella spesa potrà essere erogato per una sola fattispecie.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Coloro che intendono richiedere il contributo di cui all'art. 1 dovranno presentare apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice che dovrà essere consegnata a mano o inviata presso gli Uffici dell'Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n. 1/1A, a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre il termine indicato. Per la spedizione farà fede il timbro postale.

Le domande, che potranno essere prodotte utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Ente, dovranno contenere la richiesta del contributo e la documentazione prescritta.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento ai dati personali debitamente sottoscritta.

L'Ente valuterà l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni che dovranno essere prodotte nei termini che saranno indicati.

Le graduatorie verranno formulate sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo art. 6.

Sulla base delle determinazioni assunte l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione o diniego delle prestazioni.

Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione.

Art. 3 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: Ufficio Relazioni con gli Iscritti dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma. Numero Verde **800410444** (per le chiamate da rete mobile o dall'estero contattare il numero **06/97748666**), fax 06/97748651 oppure consultare il sito www.enpap.it o inviare una e-mail all'indirizzo info@enpap.it.

Art. 4 – REQUISITI

Possono presentare apposita domanda:

- 1) il titolare di pensione erogata dall'Ente, che sia non autosufficiente, che abbia ottenuto di dimorare permanentemente in casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti e che sostenga, a proprio carico, la retta per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali pubblici o privati;
- 2) il titolare di pensione erogata dall'Ente che a causa di inabilità temporanee o permanenti necessiti di un'assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.

Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda relativa al contributo concesso ai pensionati non autosufficienti che hanno dimorato in case di riposo e di cui all'art. 4, punto 1 e la domanda per il contributo concesso ai pensionati che hanno sostenuto spese di assistenza domiciliare e di cui all'art. 4, punto 2, dovrà essere presentata entro il 31/12/2011.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a sei mesi, comprensivo dell'indicazione dell'età anagrafica del richiedente;
- b) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente, redatto presso un Centro di assistenza fiscale, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di erogazione del contributo ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- c) dichiarazione dalla quale risulti che la retta è a completo carico del richiedente e che la stessa non è in parte, o integralmente, rimborsata da altri enti assistenziali pubblici o privati;
- d) certificazione medica idonea a comprovare la non autosufficienza e la percentuale di invalidità del richiedente, ovvero certificato sanitario attestante i motivi necessitanti le prestazioni di assistenza e la durata dell'assistenza domiciliare prescritta.

Le dichiarazioni di cui ai punti a) e c) potranno essere fornite mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'art. 46 del DPR n. 445/2000.

L'Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute.

Art. 6 – ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il Consiglio di amministrazione ha determinato gli importi massimi dei contributi erogabili in relazione all'entità del reddito complessivo risultante dal modello ISEE del nucleo familiare del pensionato.

Detti importi, ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento sulle forme di assistenza, risultano così frazionati:

Rapporto Classi di reddito/Contributi annuo	
Classi di reddito	Contributo annuo
Fino a €5.000,00	€12.000,00
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00	€11.000,00
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00	€10.000,00
Oltre €10.000,00 - Fino a €12.500,00	€ 9.000,00
Oltre €12.500,00 - Fino a €15.000,00	€ 8.000,00
Oltre €15.000,00 - Fino a €17.500,00	€ 7.000,00
Oltre €17.500,00 - Fino a €20.000,00	€ 6.000,00
Oltre €20.000,00 - Fino a €22.500,00	€ 5.000,00
Oltre €22.500,00 - Fino a €25.000,00	€ 4.000,00
Oltre €25.000,00 - Fino a €30.000,00	€ 3.000,00

La formazione della graduatoria verrà effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri e dei parametri adottati dal Consiglio di amministrazione e relativi:

- a) all'entità del reddito imponibile dichiarato l'anno precedente dai componenti il nucleo familiare del pensionato, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto Valore ISEE/Punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a €5.000,00	10 punti
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00	9 punti
Oltre € 7.500,00 - Fino a €10.000,00	8 punti
Oltre €10.000,00 - Fino a €12.500,00	7 punti
Oltre €12.500,00 - Fino a €15.000,00	6 punti
Oltre €15.000,00 - Fino a €17.500,00	5 punti
Oltre €17.500,00 - Fino a €20.000,00	4 punti
Oltre €20.000,00 - Fino a €22.500,00	3 punti
Oltre €22.500,00 - Fino a €25.000,00	2 punti
Oltre €25.000,00 - Fino a €30.000,00	1 punto

- b) al grado percentuale di invalidità verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto Grado di invalidità/Punteggio	
Grado di invalidità	Punteggio attribuito
dal 66% al 79%	5 punti
Oltre il 79% - Fino al 99%	7 punti
100%	10 punti

c) alla maggiore età verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto Età/Punteggio	
Età	Punteggio attribuito
Da 65 a 75	1 punto
Da 75 a 80	2 punti
Oltre 80	3 punti

d) al requisito relativo all'essere titolare esclusivo di pensione erogata dall'Ente verrà attribuito il seguente punteggio:

Rapporto Titolarità esclusiva pensione/Punteggio	
Titolarità	Punteggio attribuito
Esclusiva NO	1 punto
Esclusiva SI	2 punti

* * *

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
Angelo Arcicasa